



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO l'Accordo RAMOGE, relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero nella zona del mar Mediterraneo compresa tra Italia, Francia e Principato di Monaco, firmato il 10 maggio 1976 tra Francia, Italia e Principato di Monaco, emendato il 27 novembre 2003 e ratificato con legge 16 gennaio 2019, n. 8, nonché il “*Piano di intervento franco-italo-monegasco per la prevenzione e la lotta contro gli inquinamenti marini (RAMOGEPOL)*” sottoscritto in data 23 novembre 2012 dai medesimi Stati;

VISTA la legge 6 aprile 1977, n. 185, recante “*Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, ed adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, concernente “*Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971*”;

VISTA la legge 25 gennaio 1979, n. 30, recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976*”;

VISTA la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante “*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973*”;

VISTA la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente “*Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione*”;

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “*Disposizioni per la difesa del mare*” e, in particolare, l'articolo 10, ai sensi del quale il Ministero della marina mercantile ora Ministero della transizione ecologica “*provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti*”; nonché gli articoli 11, comma 2, e 34;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “*Istituzione del Ministero dell'ambiente e*

norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTA la legge 28 febbraio 1992, n. 220 concernente *“Interventi per la difesa del mare”*;

VISTO il decreto del Ministero della marina mercantile del 31 marzo 1993 recante *“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo dei piani di pronto intervento per il controllo delle emergenze inquinamento a bordo delle navi”*;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.1, comma 10, con la quale *“sono trasferite al Ministero dell’ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell’ambiente marino”*;

VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 16 luglio 1998, n. 239, recante *“Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l’evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali”* e in particolare l’art. 7 il quale dispone che: *“Per l’attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali Capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell’ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche delle Capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni”*;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 464, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990”*;

VISTA la legge 27 maggio 1999, n. 175, recante *“Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”*;

VISTA la Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che stabilisce un quadro comunitario di cooperazione in materia di inquinamento marino accidentale o intenzionale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante *“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”*, come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.18, *“Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva*

2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione";

VISTO l'Accordo del 9 novembre 2005 tra Italia, Croazia e Slovenia sul Piano sub-regionale di prevenzione, stato di allerta e risposta nei casi di emergenza da inquinamento nel Mare Adriatico;

VISTA la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante *"Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante *"Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante l'approvazione del *"Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini"* della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209 *"Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2013 con il quale è stato approvato il *"Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive"*;

VISTO il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, stipulato a La Valletta il 25 gennaio 2002 ed entrato in vigore in Italia il 30 luglio 2016;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*;

VISTA la Deliberazione 11 marzo 2021 n. 6/2021/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con la quale è stata approvata, con le modifiche apportate dai Collegi congiunti in Camera di consiglio, la relazione sugli esiti dell'indagine *"Il sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e di altre sostanze tossico-nocive"*, che, tra le osservazioni, ritiene auspicabile una revisione del Piano di intervento del Ministero della transizione ecologica e del Piano di intervento nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, in un'ottica di razionalizzazione volta ad eliminare le attuali asimmetrie e ad uniformare le definizioni tecniche ivi contenute;

VISTA la legge 14 giugno 2021, n. 91, concernente *"Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 101 del 3 marzo 2022 con il quale è stata approvata la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;

CONSIDERATA la necessità di procedere, in ottemperanza alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, alla revisione, aggiornamento, ed eventuale integrazione del citato “*Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive*” del Ministero della transizione ecologica, anche al fine di eliminare le asimmetrie e uniformare le definizioni tecniche con quelle del Piano di intervento nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’emanazione di disposizioni intese a prevenire e combattere gli effetti dannosi alle risorse del mare dovuti agli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze nocive;

CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni al fine di attuare procedure operative conformi alle finalità di tutela dei litorali, del mare e delle risorse biologiche sancite dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e lotta all’inquinamento;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione e all’aggiornamento del “*Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive*”, approvato con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2013;

SENTITI il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Reparto Ambientale Marino e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “*Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive*” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 34 del 29 gennaio 2013.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di “avviso” sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Roberto Cingolani